

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 340

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici SARTORI e D'ALESSANDRO PRISCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1994

—————

Istituzione del tribunale ordinario
e della pretura circondariale di Tivoli

—————

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - È di tutta evidenza l'anomalia che, in ordine alla articolazione territoriale dell'ordinamento giudiziario, si riscontra nel Lazio. La regione si presenta così articolata.

Corte d'appello di Roma:

tribunale di Cassino;
tribunale di Frosinone;
tribunale di Latina;
tribunale di Civitavecchia;
tribunale di Rieti;
tribunale di Roma;
tribunale di Velletri;
tribunale di Viterbo.

L'organizzazione della giustizia nel territorio non corrisponde - giustamente - alla mera organizzazione amministrativa su base provinciale; a questo criterio si sottraggono - i motivi sono evidenti - i tribunali di Cassino, Civitavecchia e Velletri, sedi, queste, al centro di vaste aree, ciascuna con propri caratteri di certa autonomia, peraltro facilmente riscontrabili sotto vari e decisivi profili: viabilità e comunicazione, omogeneità territoriale, strutture socio-economiche.

Così non è invece, nell'ambito della provincia romana, per l'area ad est di Roma che pure, per ampiezza territoriale, densità di popolazione e per altri aggregati, costituisce entità altrettanto autonoma, dotata di propria individualità ben distinta dalla capitale.

Aree subprovinciali tutte - quelle già sede di tribunale e quella di Tivoli - tra loro senza dubbio assimilabili e sovrapponibili, quanto a criteri di valutazione, ma anche assimilabili e sovrapponibili alle aree provinciali sopra individuate; c'è di più: le aree della provincia romana, area est compresa, costituiscono, cifre alla mano, realtà terri-

toriali talvolta più cospicue delle stesse aree provinciali. Ce ne convince, al di là di ogni possibile dubbio, l'esame comparato dei dati di popolazione (censimento 1991) che seguono:

tribunale di Cassino con popolazione di 210.631 abitanti;
tribunale di Frosinone con popolazione di 266.128 abitanti;
tribunale di Latina con popolazione di 471.617 abitanti;
tribunale di Civitavecchia con popolazione di 131.106 abitanti;
tribunale di Rieti con popolazione di 188.844 abitanti;
tribunale di Velletri con popolazione di 328.124 abitanti;
tribunale di Viterbo con popolazione di 256.175 abitanti;
circondario di Tivoli con popolazione di 307.901 abitanti.

È omissis il dato relativo al tribunale di Roma in quanto di scarso interesse ai fini di una corretta valutazione dei dati relativi alla «provincia».

Il dato di Tivoli è stato ricavato per sommatoria della popolazione residente nei 60 comuni che attualmente fanno capo alle sezioni distaccate della pretura circondariale di Roma, comuni tutti orbitanti nell'area considerata.

L'esame comparativo dei dati di cui sopra consente di stabilire che Tivoli si colloca al terzo posto assoluto, dopo Latina e Velletri, con una popolazione più che doppia rispetto a quella del circondario di Civitavecchia che pure è da tempo sede di tribunale. La realtà tiburtina appare anche più complessa in termini di parcellizzazione e distribuzione della popolazione sul territorio, dato questo carico di non marginali conseguenze sul piano dei collegamenti e delle

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

difficoltà aggiuntive che esso induce; queste le risultanze:

- Rieti con 76 comuni;
- Tivoli con 60 comuni (intera provincia: 119);
- Viterbo con 58 comuni;
- Cassino con 54 comuni;
- Latina con 33 comuni;
- Velletri con 21 comuni;
- Civitavecchia con 8 comuni.

È evidente - per quanto detto e per quanto si dirà - che l'area est - o, come ormai si definisce, la «Città del nord est» - costituisce, essa sola, più che una anomalia, una autentica irragionevole ed ingiustificata deviazione rispetto al sistema, un intollerabile ribaltamento di indirizzi e criteri di scelta che non trova alcuna logica spiegazione, se non quella «storica» del fatto compiuto.

L'istituendo tribunale di Tivoli - perchè di questo si tratta e perchè Tivoli si colloca, geograficamente ed economicamente, al centro di questa area e di essa assume la naturale *leadership* - costituisce così un approdo tanto logico e consequenziale da far apparire persino superflua ogni dimostrazione; e tuttavia questo si cercherà di fare, avendo ferma l'idea che nessuna obiezione - per quanto pretestuosa ed infondata - debba sopravvivere a sostegno di questa antica ingiustizia, anche perchè non solo di ingiustizia si tratta ma di scelta errata anche sotto il profilo economico.

Si cercherà quindi di dipanare - sotto ogni possibile ed utile profilo - l'insieme delle ragioni che postulano, al di là di ogni dubbio, questa scelta.

Alla istituzione del tribunale di Tivoli si accompagnano, naturalmente, la corrispondente istituzione della procura della Repubblica presso il tribunale medesimo e la istituzione della pretura circondariale di Tivoli.

Provincia romana: disomogeneità

La provincia romana costituisce, nell'ambito della regione, una realtà affatto diversa rispetto alle altre quattro.

La presenza di Roma, l'entità di tale presenza in termini di grandi indicatori - popolazione, densità, urbanizzazione, concentrazione amministrativa, impatto economico - costituisce elemento assolutamente diverso e fuorviante rispetto ad ogni altro assetto territoriale della regione.

Così come avviene per altre vie - istituzioni, ministeri, grandi enti - Roma fa storia a sè, non è assolutamente assimilabile ad altre realtà, deve, per intero e senza eccezioni, essere sottratta al contesto della sua provincia.

Così di fatto è: così di fatto è già avvenuto per Civitavecchia e Velletri; così deve avvenire per Tivoli e per il suo *hinterland* naturale; nessuna ragione può essere addotta in senso contrario; neppure la previsione della istituenda area metropolitana può negare a Tivoli questa aspirazione: semmai, al contrario, essa alimenta e sostiene questo disegno.

Un corretto assetto dell'area metropolitana romana dovrà realizzare il decentramento di numerose funzioni e servizi; tra questi, quello della giustizia, che se deve evitare l'inconveniente di frantumare gli uffici giudiziari sul territorio, deve però centrare l'obiettivo di scaricarli di un sovraccarico di lavoro e di sveltire la risposta alle tante domande di giustizia, avvicinando questo servizio, nella misura del possibile e rispettando le compatibilità di spesa, al cittadino.

Flussi migratori: inversione del trend

È di questi mesi la notizia, di fonte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di una inversione del *trend* migratorio, da e per le grandi aree metropolitane.

Il dato ISTAT conferma solo un fenomeno che è sotto gli occhi di tutti ed a tutti ben noto; il fenomeno è graduale e forse ancora contenuto, ma segnala un ribaltamento non occasionale della tendenza, destinata, questa, ad una accelerazione che potrebbe anche diventare di difficile controllo; esso pone al legislatore, ed all'amministratore delle grandi aree, problemi nuovi e rovesciati, certamente non limitati alla sola organizzazione della

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

macchina della giustizia che oggi tentiamo di esaminare.

Un attento legislatore deve proporre per tempo i necessari rimedi: ecco una occasione - limitata ma significativa - per far valere la sua lungimiranza.

Accentramento giudiziario-legge 1° febbraio 1989, n. 30

Questa legge, almeno vista nell'ottica del caso di specie, appare fuori dalla logica del nuovo *trend* migratorio.

Non si vuole qui negare l'esigenza - legittima e fondata - di sollecitare, attraverso un processo di concentrazione delle risorse e di smantellamento dei numerosi rami secchi, una corretta redistribuzione delle strutture e delle dotazioni organiche dell'Amministrazione della giustizia, redistribuzione certamente coerente e funzionale a fronte dell'obiettivo di una migliore scorrevolezza e fluidità della macchina giudiziaria.

Si vuole solo sostenere che nel caso di specie il disegno riformatore ha colpito oltre il segno e si è mosso in senso contrario alle ragioni, pur vistose, della realtà, senza peraltro realizzare - a parere di chi scrive - alcuna autentica economia nè in termini di tempo nè in termini di danaro.

Al contrario, senza alcun utile per la mano pubblica, si è gravata la collettività - cittadini in genere, operatori della giustizia in particolare - di oneri aggiuntivi rilevanti ed inutili.

Il problema della completa autonomia dell'area va quindi riconsiderato *ex novo* per trovare un nesso logico, un legame forte fra domanda di giustizia ed offerta coerente di strumenti; ogni scelta che voglia evitare questo legame forte è destinata a produrre costi economici e sociali - diseconomie, in altri termini - del tutto ingiustificati.

Viabilità, penetrazione nella capitale

Lo stato della viabilità - peraltro non emendabile oltre una certa misura e mai,

comunque, in tempi brevi, risultando esso funzione degli insediamenti e non del sistema viario - costituisce da solo un autentico sbarramento contro la penetrazione nella capitale.

Da qualsivoglia direttrice si parta - Nomentana, Tiburtina, Prenestina - il risultato appare identico: Roma è sempre più inaccessibile, ancor più inaccessibile la «città giudiziaria»; la trattazione degli «affari giudiziari» diviene sempre più antieconomica e defaticante; la giustizia decade, di fatto, a mera espressione verbale.

Questo fenomeno di impenetrabilità - che non è romano ma universale e tipico delle grandi città - va contrastato a monte e con gli unici strumenti possibili: estrapolando dal tessuto urbano tutto quanto ad esso non aderisca direttamente ed evitando in ogni caso che servizi inerenti a realtà extraurbane, come quelli in esame, restino intrappolati in un contesto ormai saturo ed assolutamente inadatto a sostenere carichi aggiuntivi di non marginale impatto.

Lo stesso raddoppio dei tracciati viari, di là da venire, non darà ragione di scelte poco meditate; l'aumento costante del traffico avrà eroso ogni sua efficacia prima ancora che le opere relative siano realizzate: un circolo vizioso dal quale occorre uscire con ben altri strumenti.

Discorso a parte merita la questione «parcheggi», questione ovunque difficile e problematica, ma pressochè allucinante in una città come Roma.

Città del nord est: omogeneità economica

L'intera area di interesse gravita attorno a Tivoli; questa area è a sua volta scomponibile in tre subaree, ciascuna riconducibile ad un proprio asse viario; abbiamo così la valle dell'Aniene, che gravita attorno alla Tiburtina e che costituisce l'asse centrale del comprensorio; ai lati, in posizione satellite, troviamo due assi secondari: Nomentano e Prenestino, rispettivamente costruiti attorno ai comuni di Monterotondo e Mentana il primo e Palestrina il secondo.

Le indicazioni socio-economiche sono sostanzialmente sovrapponibili; accanto ad

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

una agricoltura in qualche caso anche fiorente, le popolazioni vivono del lavoro offerto da insediamenti manifatturieri di area (soprattutto agro romano) e, in larga misura, del lavoro, pubblico e privato, offerto dalla capitale; consistente quindi il fenomeno del pendolarismo giornaliero ed anche settimanale.

Città del nord est: viabilità e mobilità di area

Tivoli si colloca esattamente al centro del sistema, punto obbligato e strategico di passaggio per l'intera valle dell'Aniene, ma anche al centro rispetto agli altri due assi viari.

Nessun dubbio per l'asse tiburtino: esso ha un collegamento viario certamente buono, seppure non ottimo, uno sviluppo relativamente sufficiente del collegamento su gomma (pubblico e privato), tempi di percorrenza accettabili e può contare sulla strada ferrata Roma-Pescara; ne consegue che non sono neppure confrontabili i tempi di percorrenza e i costi indiretti con il disagio della penetrazione romana.

Non altrettanto confortevoli per la verità sono i collegamenti con gli altri due poli: il collegamento viario con Tivoli meriterebbe forse qualche ritocco; esso si presta tuttavia ad una agile percorrenza con autovettura, con tempi certamente inferiori rispetto all'attuale tragitto romano; decisamente migliore, anzi non paragonabile, la prospettiva «parcheggi»; qualche minore entusiasmo genera il sistema di collegamenti pubblici, suscettibile tuttavia, in un prospettiva coerente di area submetropolitana, di decisivi miglioramenti.

Va peraltro precisato - valga come anticipazione su quanto si dirà in ordine alle sezioni distaccate pretorili - che il collegamento fra Tivoli e gli altri due poli di area (Palestrina e Monterotondo) assume rilievo solo per gli affari giudiziari di competenza del tribunale; la previsione di sezioni distaccate di pretura elimina all'origine ogni problema di collegamento per questa più cospicua competenza.

Tendenze

Il riconoscimento dell'area - o, se si preferisce, della subarea metropolitana - quale soggetto autonomo di organizzazione di servizi trova peraltro conforto e conferma in altri comparti del pubblico intervento.

Una prima sostanziale coincidenza, certamente non casuale, ci viene suggerita dalla delimitazione pressochè coincidente del collegio senatoriale.

Una ulteriore conferma viene dal progettato accorpamento delle cinque unità sanitarie, attualmente costituite nell'area, in un unico soggetto (Monterotondo-Guidonia-Tivoli-Subiaco-Palestrina); cinque unità sanitarie dalle cui ceneri emergerà quindi l'unità sanitaria della città del nord est: in tal senso si orienta lo stesso progetto di piano sanitario regionale al vaglio della regione Lazio.

Una indicazione di tipo organizzativo dei pubblici servizi, quella appena esaminata, che costituisce un modello ed un prototipo e che dà conto delle dimensioni territoriali di un moderno servizio pubblico.

Le preture

L'istituzione del tribunale determina, quale effetto naturale, la cancellazione della pretura circondariale di Roma come soggetto istituzionale deputato alla trattazione degli affari giudiziari del territorio di interesse.

Vero è che - rispetto alla citata legge n. 30 del 1989 - alla pretura circondariale di Roma, in forza del presente disegno di legge, verrebbe sottratta la sola competenza relativa alle attuali sezioni distaccate di Palestrina, Subiaco e Tivoli e a quella dell'area nomentana.

Torniamo comunque all'argomento di interesse: un corretto recupero del principio di economia - quello stesso che presiede alla legge n. 30 del 1989 - suggerisce, nel nuovo quadro, una diversa ripartizione delle competenze pretorili; il disegno di legge prevede, come illustrato di seguito, il riassetto di tali competenze.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alla pretura circondariale di Tivoli fanno dunque capo le sezioni distaccate di Palestrina, Subiaco e Monterotondo.

Ulteriori considerazioni sul disegno di legge Vassalli (atto Senato n. 2478, X legislatura)

Il disegno di legge Vassalli, anche se non approvato, costituisce certamente un momento significativo nel processo di razionalizzazione dell'intero reticolo giudiziario.

Proprio in quella iniziativa trova ulteriore conferma e motivo di consacrazione il progetto che questo disegno di legge intende perseguire.

La relazione al succitato disegno di legge conferma innanzi tutto la «storicità» della attuale geografia giudiziaria, ancorata ancora oggi a criteri superati da oltre un secolo e ad esigenze politico-orografico-viarie e socio-economiche dei vecchi stati preunitari; l'attuale quadro è del tutto mutato, ma a quell'antico disegno appartiene indubbiamente l'attuale esclusione di Tivoli dal novero delle sedi di tribunale.

La suddetta relazione, non a caso, denunciava l'esistenza - malgrado il tentativo di riordino della legge n. 30 del 1989 - di «circondari estesissimi, con bacino di utenza ad alto tasso di densità, comprendenti sezioni distaccate che prima integravano importanti preture mandamentali» e la «possibilità di costituire nuove preture circondariali in corrispondenza alla istituzione di nuovi tribunali, evitando le difficoltà dei mega uffici pretorili» di difficile governabilità.

Ed ancora: «gli effetti della revisione recata dalla legge n. 30 del 1989 sono stati parzialmente mortificati dalla permanenza del vecchio reticolo circondariale, mentre una rivisitazione di tale reticolo tornerebbe ad ulteriore vantaggio della stessa geografia pretorile».

La completa sovrapposibilità di simili considerazioni alla situazione tiburtina appare evidente e fuori discussione.

A questa analisi generale, relazione e disegno di legge (articolo 2) facevano seguire quella, più specifica, dei criteri base

per la razionalizzazione che si intendeva realizzare.

Criteri indicativi del disegno di legge n. 2478

Sono essenzialmente due.

1) Dimensione *standard* ottimale di un tribunale. È questo il criterio base: legato ai carichi di lavoro calcolati sull'ultimo quinquennio, prevede un organico variabile fra otto e venti magistrati, una dimensione questa che dovrebbe risultare perfettamente coincidente con la «domanda» di giustizia dell'area esaminata.

Quanto ai carichi di lavoro e, quindi, alla loro confrontabilità con le corrispondenti aree regionali dotate di tribunale, appare del tutto disagevole e forse anche impossibile disaggregare i flussi di stretta pertinenza dell'area di nord est da quelli complessivi della attuale pretura circondariale e dell'attuale tribunale.

Sul presupposto tuttavia che il cosiddetto «indice di litigiosità» sia sostanzialmente costante nelle diverse aree, almeno nell'ambito della stessa regione, e sia quindi indifferentemente riconducibile al dato della popolazione, la questione dei flussi e dei carichi di lavoro può essere agevolmente parametrata su quest'ultimo dato, così come esso risulta evidenziato all'inizio di questa relazione.

2) Criteri aggiuntivi e correttivi.

Anche per questa via la istituzione del tribunale di Tivoli appare come un passo obbligato in base alle seguenti considerazioni:

a) collegamenti viari: di essi si è già trattato ampiamente;

b) strutture carcerarie: la vicinanza del carcere di Rebibbia (via Tiburtina) fa dell'area di nord est la più servita della regione;

c) insediamenti operativi e industriali: malgrado l'indubbio scadimento produttivo degli ultimi anni l'area permane pur sempre una di quelle a più alta vocazione industriale (Pirelli, industria estrattiva) e terziaria (turismo e termalismo); dati questi a cui vanno necessariamente aggiunte, già

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

oggi ma soprattutto in prospettiva, le grandi opportunità espansive connesse al cosiddetto Sistema direzionale orientale (SDO), ai riflessi non marginali della legge 15 dicembre 1990, n. 396, su Roma capitale, ed all'auspicato rilancio della cosiddetta «Tiburina Valley» (elettronica e servizi), che registra purtroppo, al momento, una innegabile fase di crisi;

d) edifici giudiziari: Tivoli non manca di grandi complessi ex demaniali che con opportuna ristrutturazione costituirebbero sede ideale (per ampiezza, vicinanza e ricettività di parcheggi, accessibilità) di un moderno tribunale.

È appena il caso di aggiungere che Tivoli è sede di Commissariato di polizia e di Compagnia dei carabinieri.

Esame dell'articolato

Articolo 1: prevede la istituzione del tribunale di Tivoli, della relativa procura della Repubblica e, conseguentemente, della pretura circondariale; di essi determina la competenza territoriale fornendo elenco dei comuni ricompresi in tale competenza; individua altresì le sezioni distaccate facenti capo alla pretura circondariale.

Articolo 2: autorizza il Ministro di grazia e giustizia a fissare gli organici e a procedere alle necessarie variazioni tabellari.

Articolo 3: fissa la disciplina transitoria degli affari giacenti al momento del passaggio.

Articolo 4: provvede alla copertura finanziaria.

Conclusioni

La istituzione del tribunale di Tivoli appare, sotto ogni profilo, conclusione naturale, inevitabile, non procrastinabile.

Essa non dovrebbe - nella gestione a regime - comportare oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione; al contrario, determinerà certamente forti economie a beneficio della comunità, sia in termini di risparmi individuali, sia in termini di minori costi collettivi (servizi pubblici di autolinea).

Determinerà in ogni caso effetti decisamente positivi sulla qualità del servizio (accesso, informazione al pubblico, speditezza, trasparenza); ancor più positivi i benefici indiretti (percorrenza, vicinanza).

Di tali effetti beneficerà l'intera comunità degli utenti ma anche, in particolare, quella dei professionisti interessati (legali, commercialisti, periti, ingegneri, geometri, eccetera).

Come logico corollario, da tale operazione deriveranno la riunificazione, in unica sede ed in unico contesto, di tutti gli affari giudiziari dell'area, snellimento di procedure ed interventi, fortissima contrazione, per utenti ed operatori giudiziari, dei tempi e dei costi, possibilità, per gli operatori, di seguire contestualmente ogni tipo di atti senza dover ricorrere, come nel presente, alla estenuante e schizofrenica pratica dello sdoppiamento giornaliero degli «affari locali» da quelli «romani».

Certamente trascurabili saranno gli oneri di primo impatto e comunque non confrontabili con le corrispondenti economie.

Questa istituzione costituisce anche un contributo - forse modesto ma indirizzato nella giusta direzione - verso la «liberazione» della capitale da tendenze accentratrici sempre meno sopportabili; si muove cioè - mutuando l'espressione dal linguaggio corrente dell'ambientalismo - in direzione di uno «sviluppo sostenibile».

Essa darebbe anche tono, in qualche magari modesta misura, ad economie di area gravemente compromesse dalle trasformazioni degli ultimi quindici anni: basterebbe pensare alle gravissime perdite, in insediamenti industriali, che il comprensorio di Tivoli ha subito con la perdita totale dell'industria cartaria, con la crisi edilizia ed il fermo dell'industria estrattiva, con la caduta verticale dell'occupazione nel settore chimico (Pirelli), crisi tutte di vaste proporzioni, non sufficientemente compensate da novità imprenditoriali di qualche livello.

Darebbe infine ai cittadini tutti di questa vasta area - in termini di fruizione della giustizia - quella *par condicio* che un passato forse legato a politiche di mero impatto clientelare ha loro sempre negato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel distretto della corte d'appello di Roma sono istituiti il tribunale ordinario di Tivoli, la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Tivoli e la pretura circondariale di Tivoli.

2. Il tribunale ordinario e la pretura circondariale di Tivoli hanno giurisdizione nel territorio dei comuni di Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arso-
li, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Cave, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Gerano, Guidonia-Montecelio, Jenne, Licenza, Mandela, Marano Equo, Marcellina, Mentana, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Olevano Romano, Palestrina, Palombara Sabina, Percile, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Roccagiovine, Rocca Santo Stefano, Roiate, Roviano, Sambuci, San Cesareo, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo Romano, San Vito Romano, Saracinesco, Subiaco, Tivoli, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano, Zagarolo.

3. Fanno parte della pretura circondariale di Tivoli le sezioni distaccate di Palestrina e Subiaco, con giurisdizione sul territorio dei comuni rispettivamente già indicati nella tabella *B* annessa all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituita dalla tabella *B* annessa alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, nonchè la sezione distaccata di Monterotondo, con giurisdizione sul territorio dei comuni di Mentana e Monterotondo.

4. Nel testo delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuo-

vo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, nella allegata tabella II, recante elenco dei circondari dei tribunali non provinciali nei quali le funzioni di pubblico ministero presso le preture vengono temporaneamente attribuite alle procure della Repubblica presso i tribunali medesimi, dopo le parole: «48) Civitavecchia» sono inserite le seguenti: «48-bis) Tivoli».

Art. 2.

1. Il *Ministro di grazia e giustizia* è autorizzato a determinare con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero, gli organici del tribunale ordinario, della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario e della pretura circondariale di Tivoli, avuto riguardo ai carichi di lavoro verificatisi nel quinquennio precedente nei territori compresi nel circondario di cui all'articolo 1, ed a fissare la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

2. Il *Ministro di grazia e giustizia* è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle *A* e *B* annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituite dalla tabelle *A* e *B* annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30.

Art. 3.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti nell'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Roma ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Tivoli, sono devoluti alla cognizione di questi ultimi uffici, fatta eccezione per le

cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattito.

Art. 4.

1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 è autorizzata nell'anno 1994 la spesa di lire 2.500 milioni, cui si provvede, quanto a lire 1.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trimestrale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e, quanto a lire 1.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.